

REGOLAMENTO (CE) N. 381/1999 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2742/98⁽⁴⁾, ha stabilito, in base alla nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni; che quest'ultima stabilisce i requisiti relativi ai codici dei prodotti riguardo ai formaggi per i quali è concessa una restituzione, in particolare il tenore massimo di acqua e il tenore minimo di materie grasse; che risulta necessario adeguare i requisiti relativi a taluni formaggi al fine di riflettere meglio la realtà dei prodotti esportati;

considerando che il regolamento in parola stabilisce, nelle note in calce del settore 9 dell'allegato, le regole da seguire per la concessione e il calcolo delle restituzioni per il latte e i prodotti lattiero-caseari; che secondo tali regole non è concessa alcuna restituzione per le sostanze non lattiche diverse dal saccarosio; che quantità minime di alcune di queste sostanze sono necessarie per la fabbricazione e/o la conservazione di taluni prodotti; che al fine di evitare problemi di ordine pratico in sede di determinazione di tali aggiunte, è opportuno, entro certi limiti, non tenerne conto; che occorre modificare le note in tal senso;

che la formulazione della nota in calce 1 ha condotto ad interpretazioni divergenti e ad applicazioni diverse per i prodotti liquidi dei codici NC 0401, 0403 e 0404 dal 1° aprile 1998; che è opportuno chiarire tale formulazione al fine di garantire un'applicazione uniforme per tutti i prodotti lattiero-caseari liquidi e consentire agli interessati che ne facciano richiesta di avvalersi retroattivamente di tale chiarificazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il settore 9 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato nel modo seguente:

1) la designazione relativa al codice NC 0401 è formulata nel modo seguente:

«Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti⁽¹⁾»;

2) i dati relativi ai codici NC ex 0406 90 87 ex 0406 90 88 sono sostituiti da quelli indicati nell'allegato I;

3) il testo delle note in calce 1, 2, 3, 4, 13 e 14 è sostituito da quello figurante nell'allegato II;

4) è aggiunta la seguente nota in calce 15:

«⁽¹⁾ I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso è preso in considerazione per il calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione.»

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno prodotti e, in caso affermativo, specificare il tenore massimo di tali aggiunte.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, su richiesta dell'interessato, l'articolo 1, punto 3, è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1998 per quanto riguarda l'applicazione della nota in calce 1.

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

(3) GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

(4) GU L 348 del 23. 12. 1998, pag. 1.